



SCADENZE E PROROGHE PERMESSI DI SOGGIORNO (di qualunque tipologia, anche temporanei) POST COVID-19

- Permessi **scaduti prima del 31 gennaio 2020** per i quali è stato richiesto il rinnovo = **validità prorogata sino al 15 maggio 2020.**
- Permessi **scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020** anche senza richiesta di rinnovo = **validità prorogata fino al 15 giugno 2020**, poi si potrà chiedere il rinnovo.
- Permessi **scaduti a partire dal 17 marzo 2020** (legge di conversione del decreto cura Italia) = **validità prorogata fino al 31 agosto 2020.**

Inoltre sono prorogati a suddetta data anche:

- 1) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
 - 2) le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
 - 3) i titoli di viaggio;
 - 4) la validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro - casi particolari tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, ecc;
 - 5) i permessi di soggiorno per il lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti;
 - 6) la richiesta di conversione.
- **Permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 = prorogati al 31 dicembre 2020.**

In ognuno dei precedenti casi, nel periodo di proroga della validità deve restare valida la tessera sanitaria e si possono instaurare rapporti di lavoro.